

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 verbale prot. n. 1841 (1-7-2) del 21.04.2016

Oggetto: Approvazione convenzioni attuative tra i comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi da svolgere in ambito territoriale sovra comunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati.

L'anno duemilasedici ed il giorno ventuno del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Perrin Daniel	Consigliere	x		
Machet Valeria	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere	x		
Perrin Aline	Consigliere	x		
Corgnier Elena	Consigliere	x		
Gyppez Roberta	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		
Engaz Lorena	Consigliere	x		
Perrin Livio	Consigliere	x		
Machet Cristina	Consigliere		x	
Chatrian Liam	Consigliere	x		

Totale Presenti: 10

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 23:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione convenzioni attuative tra i comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi da svolgere in ambito territoriale sovra comunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

RICHIAMATA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale;

RICHIAMATO l'Arrêté du Président de la Région n° 481 du 3 décembre 2014 "Institution des Unités des Communes valdôtaines, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2015, n. 193 "Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della stessa legge";

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Antey-Saint-André, di La Magdeleine e di Torgnon recanti "Definizione dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali in ambito sovracomunale mediante convenzione tra comuni

ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane)";

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATO il vigente regolamento del Consiglio comunale;

CONSIDERATO CHE gli articoli 2 e 19 della l.r. 6/2014 dispongono che i Comuni esercitino obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione, le funzioni e i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale,
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie,
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali,
- d) polizia locale,
- e) biblioteche;

CONSIDERATO che l'articolo 19 della citata legge regionale dispone inoltre che, a tal fine, i Comuni individuino l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni ed i servizi sopra indicati;

CONSIDERATO che i Comuni di Antey-Saint-André, di La Magdeleine e di Torgnon, in accordo con quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della citata legge regionale, avuto riguardo ai loro territori e alla loro popolazione complessiva, con le deliberazioni dei Consigli comunali sopra richiamate hanno individuato l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni ed i servizi sopra indicati;

CONSIDERATO che i Comuni di Antey-Saint-André, di La Magdeleine e di Torgnon hanno espresso la volontà di gestire le predette funzioni ed i predetti servizi in forma associata mediante la costituzione di uffici unici comunali;

CONSIDERATO che i Comuni di Antey-Saint-André, di La Magdeleine e di Torgnon hanno individuato il Comune di Antey-Saint-André quale Comune capofila responsabile della gestione associata, in ragione delle sue maggiori dimensioni demografiche;

CONSIDERATO che è stata sottoscritta la convenzione quadro tra i Comuni di Antey-Saint-André, di La Magdeleine e di Torgnon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di Uffici unici comunali associati;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Antey-Saint-André, in qualità di Sindaco del Comune capofila responsabile della gestione associata, ha provveduto a conferire l'incarico di segretario dei Comuni convenzionati;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della citata convenzione quadro prevede che la gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso gli Uffici unici è disciplinata da singole convenzioni attuative, le quali devono stabilire:

- a) l'indicazione dettagliata della singola funzione e/o del singolo servizio oggetto di gestione associata;
- b) le modalità organizzative dell'ufficio unico, con l'individuazione delle sedi, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione degli enti partecipanti;
- c) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'ufficio unico;
- d) eventuali criteri e modalità di individuazione del Dirigente o Responsabile dell'ufficio unico;
- e) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
- f) gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi da erogare;

DATO ATTO che l'Assemblea del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), con deliberazione del 10 dicembre 2015 n. 10/2015, ha approvato lo schema di convenzione attuativa tra Comuni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziarie contabile, di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, di polizia locale, di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali, da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di Uffici unici comunali associati;

DATO ATTO che le delegazioni trattanti di parte pubblica degli enti locali della Valle d'Aosta per la contrattazione collettiva di settore per le categorie e per l'area dirigenziale hanno provveduto ad assolvere alle relazioni sindacali previste dalla contrattazione collettiva regionale vigente in merito al citato schema di convenzione, prevedendo che i Comuni dovranno provvedere ad assolvere nuovamente alle stesse solo nel caso in cui modificassero lo schema condiviso;

CONSIDERATO che la convenzione attuativa, oggetto della presente deliberazione, non presenta modificazioni rispetto allo schema di convenzione predisposto dal CELVA e condiviso con le organizzazioni sindacali e che, pertanto, gli obblighi di effettuazione delle relazioni sindacali dovute per le categorie e per l'area dirigenziale ai sensi della contrattazione collettiva regionale vigente possono considerarsi assolti;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza a deliberare il presente provvedimento spetta al Consiglio Comunale. La legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale: tale disciplina viene formalmente rispettata. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Introduce l'argomento il Sindaco Daniel PERRIN. Prende poi la parola la Consigliera Lorena ENGAZ per sottolineare che non è stata convocata la commissione che avrebbe dovuto occuparsi dei servizi associati ed annuncia pertanto l'astensione del gruppo di Minoranza;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0
ASTENUTI	3 (Lorena ENGAZ, Livio PERRIN, Liam CHATRIAN)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le convenzioni attuative tra i Comuni di Antey-Saint-André, di La Magdeleine e di Torgnon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali in materia di per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziarie contabile, di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, di polizia locale, di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali, da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di Uffici unici comunali associati che, allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per rispettare la disciplina di cui alla L.R. 6/2014 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane);le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;
2. **DI DARE ATTO** che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 1 della presente deliberazione mediante firma elettronica qualificata;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Comuni sottoscrittori della citata convenzione quadro;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e alla struttura regionale competente in materia di enti locali.

**SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI ANTEY-SAINT-ANDRE', DI LA
MAGDELEINE E DI TORGNON PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE, DA
SVOLGERSI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO COMUNALE ASSOCIATO**

TRA

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Premesso che

- la legge regionale 5 agosto 2014 n. 6 ha introdotto una nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e, all'art. 19, ha stabilito che i Comuni esercitano obbligatoriamente, in ambito sovracomunale, le funzioni e i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:
 - a) Organizzazione generale del Comune, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
 - b) Gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
 - c) Edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
 - d) Polizia locale;
 - e) Biblioteche;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 193 del 13 febbraio 2015, ha individuato gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato rispetto a quelli previsti dall'art. 104, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54;
- i Comuni di _____, di _____ e di _____, mediante sottoscrizione della convenzione quadro del _____ (di seguito convenzione quadro), secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della l.r. 6/2014, hanno convenuto l'esercizio in forma associata, mediante costituzione di Uffici unici comunali associati, delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere nell'ambito territoriale ottimale individuato nei Comuni di _____, di _____ e di _____, come risulta dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. _____ del _____, n. _____ del _____ e n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I

- Disposizioni generali -

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di gestione finanziaria e contabile (ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie), di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6, mediante l'istituzione di un Ufficio unico comunale associato.
2. I Comuni convenzionati si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni e i servizi indicati nel comma precedente, per raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 della convenzione quadro di cui alle premesse.
3. L'Ufficio unico comunale associato provvede ad assicurare, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, così come meglio indicato nel successivo art. 4, l'assolvimento dei compiti demandati dai Comuni, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 3

(Obiettivi, finalità e principi)

1. Obiettivi, finalità e principi della presente convenzione sono quelli indicati negli artt. 3 e 4 della convenzione quadro di cui alle premesse.

Art. 4

(Ambito della convenzione)

1. L'ambito della convenzione coincide con quello di competenza dei Comuni convenzionati.

Art. 5

(Decorrenza e durata della convenzione, tempi di trasferimento delle funzioni)

1. Decorrenza e durata della presente convenzione sono regolate dall'art. 10, comma 3, della convenzione quadro.
2. Le funzioni di cui alla presente convenzione verranno trasferite all'Ufficio unico comunale associato entro 7 giorni dalla sottoscrizione della medesima con le modalità definite dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, di concerto con il Segretario.

CAPO II

- Funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato -

Art. 6

(Istituzione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. I Comuni esercitano in forma associata le funzioni oggetto della presente convenzione istituendo l'Ufficio unico comunale associato.

Art. 7

(Sede/i dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato ha sede presso il Comune di Antey-Saint-André.
2. Sono altresì istituite le seguenti sedi distaccate presso il Comune di La Magdeleine ed il Comune di Torgnon.
3. Giorni e orari di apertura al pubblico sono individuati dal Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci.
4. Presso ogni Comune sono garantite le relazioni con il pubblico secondo modalità condivise dal responsabile dell'Ufficio con la Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

(Funzioni dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato gestisce le funzioni e i servizi in materia di gestione finanziaria e contabile, di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), della l.r. 6/2014, secondo quanto più dettagliatamente indicato nell'allegato "Dettaglio delle attività".
2. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio unico comunale associato opera per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, svolgendo sia le funzioni amministrative istruttorie che quelle decisorie dei Comuni medesimi, agendo e adottando i provvedimenti finali come organo dei Comuni convenzionati territorialmente competenti.

Art. 9

(Modalità organizzative dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L' Ufficio unico comunale associato è, a sua volta, articolato nei seguenti ambiti di operatività:
 - a. Gestione delle entrate;
 - b. Programmazione e gestione finanziaria ed economica;
 - c. Gestione della spesa.
2. Tutte le attività ricomprese negli ambiti di operatività di cui al comma 1 sono svolte sia presso la sede principale che presso le sedi distaccate.
3. La distribuzione di compiti e adempimenti tra sede principale e distaccata/e è effettuata dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.
4. Presso ogni Comune convenzionato sono nominati degli agenti e dei sub-agenti contabili.
5. Nell'espletamento dei compiti assegnati e degli adempimenti occorrenti, l'Ufficio unico comunale associato segue criteri di equità e parità, dando sola precedenza a quanto prescritto dalla legge, dai regolamenti applicabili all'attività svolta o dalla Conferenza dei Sindaci, qualora possibile.
6. I Comuni convenzionati possono ulteriormente regolamentare in dettaglio l'attività dell'Ufficio unico comunale associato previa adozione di apposito regolamento, come previsto dall'art. 9 della convenzione quadro, e previa deliberazione favorevole di tutti i Comuni, i quali avranno in onere di adeguare al medesimo le proprie particolari disposizioni regolamentari.
7. Qualora adottato il regolamento di funzionamento costituirà allegato, ad ogni effetto, della presente convenzione.

Art. 10

(La responsabilità dell'Ufficio unico comunale associato)

1. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato è il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco del Comune capofila, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della convenzione quadro.
2. Fatte salve le ipotesi di legge, nelle medesime modalità di cui sopra si provvede alla sostituzione (in ipotesi di impedimento o assenza) del responsabile già nominato, nonché alla sua revoca.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato svolge i compiti e le funzioni affidategli e, comunque, quelli indicati dall'art. 25 della convenzione quadro.
4. I provvedimenti adottati dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato sono atti della gestione associata con effetti per tutti i singoli Comuni convenzionati e devono essere chiaramente riferibili al Comune per il quale producono effetti.
5. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato si rapporta con la Conferenza dei Sindaci e con i Sindaci dei singoli Comuni convenzionati ed assicura la sua presenza presso i singoli Comuni secondo modalità e orari definiti d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.

6. Le prestazioni lavorative sono articolate e organizzate in maniera da assicurare il corretto funzionamento di ogni Comune convenzionato.

Art. 11

(Standard di servizio)

1. L'Ufficio unico comunale associato adotta standard minimi di servizio da assicurare a tutti i Comuni convenzionati con riferimento a:
 - tempistica di rilascio dei provvedimenti di competenza;
 - numero di pratiche complessivamente evase in rapporto a quelle in carico.
2. La Conferenza dei Sindaci, entro 120 giorni dalla nomina del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato approva gli standard minimi su proposta dello stesso, tenuto conto degli standard storici dei singoli uffici comunali.
3. E' in onere dell'Ufficio unico comunale associato di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate secondo principi di efficienza, efficacia, integrità, competenza, responsabilità e trasparenza, attraverso anche la predisposizione di appositi piani e programmi.

Art. 12

(Verifica degli standard di servizio e loro miglioramento)

1. Gli standard di servizio sono verificati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base di apposita relazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Gli standard di servizio sono valutati secondo i seguenti parametri:
 - attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi;
 - miglioramento dell'organizzazione e delle competenze;
 - efficienza nell'impiego delle risorse e ottimizzazione delle tempistiche dei procedimenti.

CAPO III

- Disciplina del personale e dei beni e regolamentazione dei rapporti finanziari -

Art. 13

(Dotazione di personale)

1. La dotazione di personale dell'Ufficio unico comunale associato è costituita dagli addetti degli uffici dei singoli Comuni convenzionati.
2. I Comuni distaccano temporaneamente, e per tutta la durata della presente convenzione, presso il Comune capofila, nel rispetto delle vigenti condizioni contrattuali, il personale addetto alle funzioni e ai servizi oggetto della presente convenzione.
3. Eventuali variazioni alla dotazione di personale, che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione o delle attività, l'ottemperanza delle normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del segretario, e, qualora occorra, adottate o recepite nei modi e forme di legge dai singoli Comuni convenzionati.
4. Si applica al personale addetto all'Ufficio unico comunale associato il regolamento organizzativo del Comune capofila.
5. La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio unico comunale associato viene effettuata dal segretario, previa individuazione di modalità di valutazione omogenee.
6. In sede di definizione del contratto individuale, oltre alla sede principale, possono essere individuate non più di due sedi di lavoro distaccate.
7. Per ogni altro aspetto si fa espresso riferimento all'art. 14 della convenzione quadro.

Art. 14

(Copertura assicurativa)

1. E' a carico della convenzione l'onere di adeguata copertura assicurativa di ogni rischio derivante dall'attività dell'Ufficio unico comunale associato, compreso quella relativa ai rischi derivanti dal personale per l'obbligo di recarsi, in caso di necessità, presso uno degli altri Comuni.

Art. 15

(Dotazione di beni e servizi)

1. Beni e contratti di qualsiasi tipo, acquisiti dai singoli Comuni convenzionati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà/titolarità dei medesimi e sono assegnati all'Ufficio unico comunale associato per tutti gli usi previsti dalla gestione associata, gratuitamente. I medesimi risultano da appositi inventari allegati alla presente convenzione.

2. I beni e i contratti, di cui al precedente comma 1, allo scioglimento del rapporto convenzionato, torneranno nella disponibilità del Comune originariamente proprietario/titolare.
3. L'acquisizione di ulteriori beni e servizi, di competenza del Comune capofila, è disposta dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, qualora occorrente.
4. Il valore dei beni e dei servizi acquistati in corso di validità della presente convenzione è attribuito ai Comuni convenzionati secondo le quote di ripartizione delle spese.
5. In ipotesi di acquisizione di beni e servizi, i Comuni convenzionati procederanno al rimborso della quota loro spettante entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contabile.
6. Ricorrendo l'ipotesi per cui per motivi gestionali e/o di carattere contabile il Comune capofila non possa procedere direttamente all'acquisizione di beni o servizi, la medesima potrà essere delegata ad uno degli altri Comuni convenzionati, fatta salva la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di ripartizione della presente convenzione.
7. L'acquisizione di beni e/o servizi potrà comunque essere effettuata, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, che ne indica le condizioni di utilizzo, in intero o esclusivo onere economico di uno solo dei Comuni convenzionati, che, in tal caso, ne rimane l'unico proprietario.
8. La custodia e la gestione dei beni a disposizione dell'Ufficio unico comunale associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Nell'ipotesi di sedi distaccate, la custodia è affidata al Comune territorialmente competente.

Art. 16

(Sistemi informatici)

1. I Comuni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione a:
 - uniformare i rispettivi programmi informatici;
 - dotarsi di idonea rete intranet;
 - condividere le rispettive banche dati, fatte salve espresse e particolari limitazioni di legge.

Art. 17

(Costi a carico della gestione associata)

1. Il costo complessivo annuo del funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato comprende la spesa relativa al personale, ogni costo relativo al funzionamento dell'Ufficio (sia esso generale o particolare) o strumentale al funzionamento del medesimo, sia esso indispensabile o anche solo opportuno e, in generale, ogni onere economico direttamente o indirettamente funzionale connesso al suo funzionamento.
2. Compete al Comune capofila prevedere, con le modalità e i tempi previsti dagli artt. 17 e 18 della convenzione quadro, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione

amministrativa e contabile dell'Ufficio unico comunale associato, dandone comunicazione agli altri Comuni convenzionati, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto dettagliato ed il conguaglio delle stesse.

3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, predispone lo schema preventivo degli oneri economici di funzionamento e, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di imputazione, predispone il relativo consuntivo.

Art. 18

(Criteri di riparto)

1. Costi e oneri direttamente e indirettamente connessi alla gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione sono sostenuti dai Comuni convenzionati e ripartiti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, secondo un criterio strettamente territoriale di imputazione dell'attività.
2. Le spese per gli investimenti, le spese di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei singoli Comuni convenzionati e i contratti di finanziamento in essere, fatto salvo quanto disposto dalla presente convenzione, restano a carico dei singoli Comuni.
3. I Comuni convenzionati non capofila provvedono con cadenza trimestrale al versamento della quota di loro competenza dei costi di funzionamento.
4. In caso di ritardo del versamento, si applicano gli interessi di legge per i primi 30 giorni di ritardo a decorrere dal secondo mese di inadempienza.
5. La destinazione di eventuali entrate derivanti dai finanziamenti pubblici finalizzati al funzionamento della funzione associata è determinata dalla Conferenza dei Sindaci.
6. I proventi degli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia della presente convenzione, ivi compresi gli importi relativi alle sanzioni irrogate, sono versati alla tesoreria del Comune competente.

CAPO IV

- Governo della gestione associata -

Art. 19

(Collaborazione tra Comuni convenzionati)

1. I Comuni convenzionati, anche con le proprie strutture in esclusiva disponibilità, assicurano la collaborazione all'Ufficio unico comunale associato per tutte le attività funzionali alla gestione delle attività affidategli.

Art. 20

(Attività di indirizzo e programmazione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. La Conferenza dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, approva il piano annuale delle attività dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Il piano annuale delle attività prevede:
 - gli obiettivi da conseguire;
 - gli interventi e le attività da attuare e le relative priorità;
 - il fabbisogno di beni, servizi e lavori e le relative priorità;
 - i relativi costi.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato convoca gli addetti dell'Ufficio unico comunale associato, ogni qual volta lo ritenga opportuno, per concordare e pianificare il programma di lavoro, anche al fine di garantire un equilibrato funzionamento dell'attività associata.

Art. 21

(Gestione delle eventuali controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni convenzionati, qualora occorra, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In ipotesi di controversie, l'istanza di composizione bonaria presso la Conferenza dei Sindaci dovrà essere attivata immediatamente e comunque non oltre 5 giorni, mediante comunicazione con posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora la composizione bonaria non sia raggiunta entro i successivi 15 giorni, si darà corso ai rimedi di legge.

CAPO V

- Modifiche del rapporto associato -

Art. 22

(Modifiche del rapporto e rinnovo della convenzione)

1. Ogni modifica o integrazione che si renda necessario apportare prima della scadenza della convenzione deve essere approvata dai singoli Comuni convenzionati, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
2. La presente convenzione può essere rinnovata mediante atto espresso di ciascun Comune convenzionato; la medesima si intenderà comunque rinnovata e/o prorogata in ipotesi di rinnovo e/o proroga della convenzione quadro.

Art. 23

(Recesso e risoluzione consensuale)

1. Recesso e revoca della presente convenzione possono essere esercitati nei modi, forme e termini di cui agli artt. 11 e 12 della convenzione quadro, esclusivamente qualora un Comune addivenga preliminarmente al recesso e/o alla risoluzione consensuale della convenzione quadro.

CAPO VI

- Disposizioni finali e transitorie -

Art. 24

(Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. I Comuni convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della presente convenzione.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ufficio unico comunale associato provvede:
 - allo studio e l'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei singoli Comuni convenzionati;
 - all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi;
 - all'utilizzo di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
 - allo scambio di informazioni ed esperienze professionali.
3. I Comuni convenzionati si impegnano, entro il termine del secondo anno solare decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di

organizzazione, al fine di armonizzarli ai principi e alle finalità della gestione associata, sulla base delle proposte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci stabilisce termini e modi della predisposizione dello schema preventivo degli oneri economici dell'Ufficio unico comunale associato per il 2016.
2. I Comuni convenzionati, ciascuno per propria competenza, provvedono al conseguente adeguamento dei propri bilanci qualora occorra.
3. Sino alla completa attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale n. 6/2014, l'Ufficio unico comunale associato, per quanto di competenza, può fornire ai Comuni convenzionati il supporto occorrente per la gestione delle relative attività.

Art. 26

(Disposizioni di rinvio)

4. Per tutto quanto non previsto dal presente testo si fa espresso rinvio:
 - alla convenzione quadro tra i Comuni interessati;
 - alla l.r. 6/2014 e s.m.i. ed alla sua disciplina applicativa e/o regolamentare qualora applicabile;
 - alla normativa statale e della Regione autonoma Valle d'Aosta in quanto applicabile.

Art. 27

(Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 28

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Comune capofila è responsabile del trattamento dati personali ex d. lgs 196/2003 per quanto di competenza delle funzioni e dei servizi svolti dall'Ufficio unico comunale associato.

Letto, confermato, e sottoscritto.

....., il _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

**SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI ANTEY-SAINT-ANDRE', DI LA
MAGDELEINE E DI TORGNON PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, DA
SVOLGERSI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO COMUNALE ASSOCIATO**

TRA

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Premesso che

- la legge regionale 5 agosto 2014 n. 6 ha introdotto una nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e, all'art. 19, ha stabilito che i Comuni esercitano obbligatoriamente, in ambito sovracomunale, le funzioni e i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:
 - a) organizzazione generale del Comune, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
 - b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
 - c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
 - d) polizia locale;
 - e) biblioteche;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 193 del 13 febbraio 2015, ha individuato gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato rispetto a quelli previsti dall'art. 104, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54;
- i Comuni di _____, di _____ e di _____, mediante sottoscrizione della convenzione quadro del _____ (di seguito convenzione quadro), secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della l.r. 6/2014, hanno convenuto l'esercizio in forma associata, mediante costituzione di Uffici unici comunali associati, delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere nell'ambito territoriale ottimale individuato nei Comuni di _____, di _____ e di _____, come risulta dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. _____ del _____, n. _____ del _____ e n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I

- Disposizioni generali -

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell'Amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale, di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6, mediante l'istituzione di un Ufficio unico comunale associato.
2. I Comuni convenzionati si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni e i servizi indicati nel comma precedente, per raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 della convenzione quadro di cui alle premesse.
3. L'Ufficio unico comunale associato provvede ad assicurare, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, così come meglio indicato nel successivo art. 4, l'assolvimento dei compiti demandati dai Comuni, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 3

(Obiettivi, finalità e principi)

1. Obiettivi, finalità e principi della presente convenzione sono quelli indicati negli artt. 3 e 4 della convenzione quadro di cui alle premesse.

Art. 4

(Ambito della convenzione)

1. L'ambito della convenzione coincide con quello di competenza dei Comuni convenzionati.

Art. 5

(Decorrenza e durata della convenzione, tempi di trasferimento delle funzioni)

1. Decorrenza e durata della presente convenzione sono regolate dall'art. 10, comma 3, della convenzione quadro.
2. Le funzioni di cui alla presente convenzione verranno trasferite all'Ufficio unico comunale associato entro 7 giorni dalla sottoscrizione della medesima, con le modalità definite dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.

CAPO II

- Funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato -

Art. 6

(Istituzione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. I Comuni esercitano in forma associata le funzioni oggetto della presente convenzione istituendo l'Ufficio unico comunale associato sotto la denominazione.

Art. 7

(Sede/i dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato ha sede presso il Comune di Antey-Saint-André.
2. Sono altresì istituite le seguenti sedi distaccate presso il Comune di La Magdeleine ed il Comune di Torgnon.
3. Giorni e orari di apertura al pubblico sono individuati dal Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci.
4. Presso ogni Comune sono garantite le relazioni con il pubblico secondo modalità condivise dal responsabile dell'Ufficio con la Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

(Funzioni dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato gestisce le funzioni e i servizi in materia di organizzazione generale dell'Amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale, di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della l.r. 6/2014, secondo quanto più dettagliatamente indicato nell'allegato "Dettaglio delle attività".
2. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio unico comunale associato opera per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, svolgendo sia le funzioni amministrative istruttorie che quelle decisorie dei Comuni medesimi, agendo e adottando i provvedimenti finali come organo dei Comuni convenzionati territorialmente competenti.

Art. 9

(Modalità organizzative dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato è, a sua volta, articolato nei seguenti ambiti di operatività:
 - a. Segreteria e amministrazione generale;
 - b. Organi istituzionali;
 - c. Demografico, elettorale e stato civile;
 - d. Gestione del personale;
 - e. Acquisizione di beni e servizi (relativi all'organizzazione generale).
2. Le attività ricomprese negli ambiti di operatività di cui al comma 1 sono svolte sia presso la sede principale che presso le sedi distaccate.
3. La distribuzione di compiti e adempimenti tra sede principale e distaccata/e è effettuata dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.
4. Nell'espletamento dei compiti assegnati e degli adempimenti occorrenti, l'Ufficio unico comunale associato segue criteri di equità e parità, dando sola precedenza a quanto prescritto dalla legge, dai regolamenti applicabili all'attività svolta o dalla Conferenza dei Sindaci, qualora possibile.
5. I Comuni convenzionati possono ulteriormente regolamentare in dettaglio l'attività dell'Ufficio unico comunale associato previa adozione di apposito regolamento, come previsto dall'art. 9 della convenzione quadro, e previa deliberazione favorevole di tutti i Comuni, i quali avranno in onere di adeguare al medesimo le proprie particolari disposizioni regolamentari.
6. Qualora adottato, il regolamento di funzionamento costituirà allegato, ad ogni effetto, della presente convenzione.

Art. 10

(La responsabilità dell'Ufficio)

1. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato è il segretario nominato dal Sindaco del Comune capofila, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della convenzione quadro.
2. Fatte salve le ipotesi di legge, nelle medesime modalità di cui sopra, si provvede alla sostituzione (in ipotesi di impedimento o assenza) del responsabile già nominato, nonché alla sua revoca.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato svolge i compiti e le funzioni affidategli e, comunque, quelli indicati dall'art. 25 della convenzione quadro.
4. I provvedimenti adottati dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato sono atti della gestione associata con effetti per tutti i singoli Comuni convenzionati e devono essere chiaramente riferibili al Comune per il quale producono effetti.
5. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato si rapporta con la Conferenza dei Sindaci e con i Sindaci dei singoli Comuni convenzionati ed assicura la sua presenza presso i singoli Comuni secondo modalità e orari definiti d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.

6. Le prestazioni lavorative sono articolate e organizzate in maniera da assicurare il corretto funzionamento di ogni Comune convenzionato.

Art. 11

(Norme di organizzazione del servizio di segreteria comunale)

1. Il servizio di segreteria è assicurato da n. 1 segretario.
2. Il segretario esercita le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti comunali e dai regolamenti.
3. Il segretario si rapporta con la Conferenza dei Sindaci e con i Sindaci dei singoli Comuni convenzionati ed assicura la sua presenza presso i singoli Comuni convenzionati.
4. La valutazione delle prestazioni del segretario viene effettuata dal Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

(Standard di servizio)

1. L'Ufficio unico comunale associato adotta standard minimi di servizio da assicurare a tutti i Comuni convenzionati con riferimento a:
 - orari di apertura al pubblico;
 - tempistica di rilascio dei provvedimenti di competenza;
 - numero di pratiche complessivamente evase in rapporto a quelle in carico.
2. La Conferenza dei Sindaci, entro 120 giorni dalla nomina del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato approva gli standard minimi su proposta dello stesso, tenuto conto degli standard storici dei singoli uffici comunali.
3. E' in onere dell'Ufficio unico comunale associato di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate secondo principi di efficienza, efficacia, integrità, competenza, responsabilità e trasparenza, attraverso anche la predisposizione di appositi piani e programmi.

Art. 13

(Verifica degli standard di servizio e loro miglioramento)

1. Gli standard di servizio sono verificati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base di apposita relazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Gli standard di servizio sono valutati secondo i seguenti parametri:
 - attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi;
 - miglioramento dell'organizzazione e delle competenze;
 - efficienza nell'impiego delle risorse e ottimizzazione delle tempistiche dei procedimenti.

CAPO III

- Disciplina del personale e dei beni e regolamentazione dei rapporti finanziari -

Art. 14

(Dotazione di personale)

1. La dotazione di personale dell'Ufficio unico comunale associato è costituita dagli addetti degli uffici dei singoli Comuni convenzionati.
2. I Comuni distaccano temporaneamente, e per tutta la durata della presente convenzione, presso il Comune capofila, nel rispetto delle vigenti condizioni contrattuali, il personale addetto alle funzioni e ai servizi oggetto della presente convenzione.
3. Eventuali variazioni alla dotazione di personale, che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione o delle attività, l'ottemperanza delle normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, e, qualora occorra, adottate o recepite nei modi e forme di legge dai singoli Comuni convenzionati.
4. Si applica al personale addetto all'Ufficio unico comunale associato il regolamento organizzativo del Comune capofila.
5. La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio unico comunale associato viene effettuata dal segretario, previa individuazione di modalità di valutazione omogenee.
6. In sede di definizione del contratto individuale, oltre alla sede principale, possono essere individuate non più di due sedi di lavoro distaccate.
7. Per ogni altro aspetto si fa espresso riferimento all'art. 14 della convenzione quadro.

Art. 15

(Copertura assicurativa)

1. E' a carico della convenzione l'onere di adeguata copertura assicurativa di ogni rischio derivante dall'attività dell'Ufficio unico comunale associato, compreso quella relativa ai rischi derivanti dal personale per l'obbligo di recarsi, in caso di necessità, presso uno degli altri Comuni.

Art. 16

(Dotazione di beni e servizi)

1. Beni e contratti di qualsiasi tipo, acquisiti dai singoli Comuni convenzionati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà/titolarità dei medesimi e sono assegnati all'Ufficio unico comunale associato per tutti gli usi previsti dalla gestione associata, gratuitamente. I medesimi risultano da appositi inventari allegati alla presente convenzione.

2. I beni e i contratti, di cui al precedente comma 1 , allo scioglimento del rapporto convenzionato, torneranno nella disponibilità del Comune originariamente proprietario/titolare.
3. L'acquisizione di ulteriori beni e servizi, di competenza del Comune capofila, è disposta dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, qualora occorrente.
4. Il valore dei beni e dei servizi acquistati in corso di validità della presente convenzione è attribuito ai Comuni convenzionati secondo le quote di ripartizione delle spese.
5. In ipotesi di acquisizione di beni e servizi, i Comuni convenzionati procederanno al rimborso della quota loro spettante entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contabile.
6. Ricorrendo l'ipotesi per cui per motivi gestionali e/o di carattere contabile il Comune capofila non possa procedere direttamente all'acquisizione di beni o servizi, la medesima potrà essere delegata ad uno degli altri Comuni convenzionati, fatta salva la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di ripartizione della presente convenzione.
7. L'acquisizione di beni e/o servizi potrà comunque essere effettuata, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, che ne indica le condizioni di utilizzo, in intero o esclusivo onere economico di uno solo dei Comuni convenzionati, che, in tal caso, ne rimane l'unico proprietario.
8. La custodia e la gestione dei beni a disposizione dell'Ufficio unico comunale associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Nell'ipotesi di sedi distaccate, la custodia è affidata al Comune territorialmente competente.

Art. 17

(Sistemi informatici)

1. I Comuni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione a:
 - uniformare i rispettivi programmi informatici;
 - uniformare e razionalizzare le rispettive infrastrutture informatiche (server, hardware, stampanti, ...), anche al fine della protocollazione e della rilevazione delle presenze;
 - dotarsi di idonea rete intranet;
 - condividere le rispettive banche dati, fatte salve espresse e particolari limitazioni di legge.

Art. 18

(Costi a carico della gestione associata)

1. Il costo complessivo annuo del funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato comprende la spesa relativa al personale, ogni costo relativo al funzionamento dell'Ufficio (sia esso generale o particolare) o strumentale al funzionamento del medesimo, sia esso indispensabile o anche solo opportuno e, in generale, ogni onere economico direttamente o indirettamente funzionale connesso al suo funzionamento.

2. Compete al Comune capofila prevedere, con le modalità e i tempi previsti dagli artt. 17 e 18 della convenzione quadro, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio unico comunale associato, dandone comunicazione agli altri Comuni convenzionati, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto dettagliato ed il conguaglio delle stesse,
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, predispose lo schema preventivo degli oneri economici di funzionamento e, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di imputazione.

Art. 19

(Criteri di riparto)

1. Costi e oneri direttamente e indirettamente connessi alla gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione sono sostenuti dai Comuni convenzionati e ripartiti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, secondo un criterio strettamente territoriale di imputazione dell'attività.
2. I costi del segretario sono ripartiti in ragione di 1/3 in capo a ciascuno dei tre comuni.
3. Le spese per gli investimenti, le spese di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei singoli Comuni convenzionati e i contratti di finanziamento in essere, fatto salvo quanto disposto dalla presente convenzione, restano a carico dei singoli Comuni.
4. I Comuni convenzionati non capofila provvedono con cadenza trimestrale al versamento della quota di loro competenza dei costi di funzionamento.
5. In caso di ritardo del versamento, si applicano gli interessi di legge per i primi 30 giorni di ritardo a decorrere dal secondo mese di inadempienza.
6. La destinazione di eventuali entrate derivanti dai finanziamenti pubblici finalizzati al funzionamento della funzione associata è determinata dalla Conferenza dei Sindaci.
7. I proventi degli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia della presente convenzione sono versati alla tesoreria del Comune competente.

CAPO IV

- Governo della gestione associata -

Art. 20

(Collaborazione tra Comuni convenzionati)

1. I Comuni convenzionati, anche con le proprie strutture in esclusiva disponibilità, assicurano la collaborazione all'Ufficio unico comunale associato per tutte le attività funzionali alla gestione delle attività affidategli.

Art. 21

(Attività di indirizzo e programmazione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. La Conferenza dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, approva il piano annuale delle attività dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Il piano annuale delle attività prevede:
 - gli obiettivi da conseguire;
 - gli interventi e le attività da attuare e le relative priorità;
 - il fabbisogno di beni, servizi e lavori e le relative priorità;
 - i relativi costi.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato convoca gli addetti dell'Ufficio unico comunale associato, ogni qual volta lo ritenga opportuno, per concordare e pianificare il programma di lavoro, anche al fine di garantire un equilibrato funzionamento dell'attività associata.

Art. 22

(Gestione delle eventuali controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni convenzionati, qualora occorra, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In ipotesi di controversie, l'istanza di composizione bonaria presso la Conferenza dei Sindaci dovrà essere attivata immediatamente e comunque non oltre 5 giorni, mediante comunicazione con posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora la composizione bonaria non sia raggiunta entro i successivi 15 giorni, si darà corso ai rimedi di legge.

CAPO V

- Modifiche del rapporto associato -

Art. 23

(Modifiche del rapporto e rinnovo della convenzione)

1. Ogni modifica o integrazione che si renda necessario apportare prima della scadenza della convenzione deve essere approvata dai singoli Comuni convenzionati, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
2. La presente convenzione può essere rinnovata mediante atto espresso di ciascun Comune convenzionato; la medesima si intenderà comunque rinnovata e/o prorogata in ipotesi di rinnovo e/o proroga della convenzione quadro.

Art. 24

(Recesso e risoluzione consensuale)

1. Recesso e revoca della presente convenzione possono essere esercitati nei modi, forme e termini di cui agli artt. 11 e 12 della convenzione quadro, esclusivamente qualora un Comune addivenga preliminarmente al recesso e/o alla risoluzione consensuale della convenzione quadro.

CAPO VI

- Disposizioni finali e transitorie -

Art. 25

(Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. I Comuni convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della presente convenzione.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ufficio unico comunale associato provvede:
 - allo studio e l'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei singoli Comuni convenzionati;
 - all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi;
 - all'utilizzo di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
 - allo scambio di informazioni ed esperienze professionali.
3. I Comuni convenzionati si impegnano, entro il termine del secondo anno solare decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di organizzazione, al fine di armonizzarli ai principi e alle finalità della gestione associata, sulla base delle proposte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 26

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci stabilisce termini e modi della predisposizione dello schema preventivo degli oneri economici dell'Ufficio unico comunale associato per il 2016.
2. I Comuni convenzionati, ciascuno per propria competenza, provvedono al conseguente adeguamento dei propri bilanci qualora occorra.
3. Sino alla completa attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale n. 6/2014, l'Ufficio unico comunale associato, per quanto di competenza, può fornire ai Comuni convenzionati il supporto occorrente per la gestione delle relative attività.

Art. 27

(Disposizioni di rinvio)

4. Per tutto quanto non previsto dal presente testo si fa espresso rinvio:

- alla convenzione quadro tra i Comuni interessati;
- alla l.r. 6/2014 e s.m.i. ed alla sua disciplina applicativa e/o regolamentare qualora applicabile;
- alla normativa statale e della Regione autonoma Valle d'Aosta in quanto applicabile.

Art. 28

(Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 29

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Comune capofila è responsabile del trattamento dati personali ex d. lgs 196/2003 per quanto di competenza delle funzioni e dei servizi svolti dall'Ufficio unico comunale associato.

Letto, confermato, e sottoscritto.

....., il _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

**SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI ANTEY-SAINT-ANDRE', DI LA
MAGDELEINE E DI TORGNON PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA,
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI, DA
SVOLGERSI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO COMUNALE ASSOCIATO**

TRA

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Premesso che

- la legge regionale 5 agosto 2014 n. 6 ha introdotto una nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e, all'art. 19, ha stabilito che i Comuni esercitano obbligatoriamente, in ambito sovracomunale, le funzioni e i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:
 - a) Organizzazione generale del Comune, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
 - b) Gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
 - c) Edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
 - d) Polizia locale;
 - e) Biblioteche;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 193 del 13 febbraio 2015, ha individuato gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato rispetto a quelli previsti dall'art. 104, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54;
- i Comuni di _____, di _____ e di _____, mediante sottoscrizione della convenzione quadro del _____ (di seguito convenzione quadro), secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della l.r. 6/2014, hanno convenuto l'esercizio in forma associata, mediante costituzione di Uffici unici comunali associati, delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere nell'ambito territoriale ottimale individuato nei Comuni di _____, di _____ e di _____, come risulta dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. _____ del _____, n. _____ del _____ e n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I

- Disposizioni generali -

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali, di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6, mediante l'istituzione di un Ufficio unico comunale associato.
2. I Comuni convenzionati si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni e i servizi indicati nel comma precedente, per raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 della convenzione quadro di cui alle premesse.
3. L'Ufficio unico comunale associato provvede ad assicurare, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, così come meglio indicato nel successivo art. 4, l'assolvimento dei compiti demandati dai Comuni, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 3

(Obiettivi, finalità e principi)

1. Obiettivi, finalità e principi della presente convenzione sono quelli indicati negli artt. 3 e 4 della convenzione quadro di cui alle premesse.

Art. 4

(Ambito della convenzione)

1. L'ambito della convenzione coincide con quello di competenza dei Comuni convenzionati.

Art. 5

(Decorrenza e durata della convenzione, tempi di trasferimento delle funzioni)

1. Decorrenza e durata della presente convenzione sono regolate dall'art. 10, comma 3, della convenzione

quadro.

2. Al fine di garantire l'organizzazione del servizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali, su una base regolamentare uniforme ed aggiornata nei tre Comuni interessati dalla presente convenzione, le funzioni di cui alla presente convenzione verranno trasferite all'Ufficio unico comunale associato successivamente all'entrata in vigore del nuovo PRGC del Comune di La Magdeleine, in corso di approvazione: per ragioni di trasparenza, la data di trasferimento delle funzioni sarà comunque specificata con deliberazioni conformi di ciascuno dei 3 Comuni, con le modalità definite dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, di concerto con il Segretario.

CAPO II

- Funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato -

Art. 6

(Istituzione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. I Comuni esercitano in forma associata le funzioni oggetto della presente convenzione istituendo l'Ufficio unico comunale associato.

Art. 7

(Sede dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato ha sede presso il Comune di Antey-Saint-André.
2. Sono altresì istituite le seguenti sedi distaccate di La Magdeleine e di torgnon.
3. Giorni e orari di apertura al pubblico sono individuati dal Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci.
4. Presso ogni Comune sono garantite le relazioni con il pubblico su appuntamento e secondo modalità condivise dal responsabile dell'Ufficio con la Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

(Funzioni dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato gestisce le funzioni e i servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali, di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), della l.r. 6/2014, secondo quanto più dettagliatamente indicato nell'allegato "Dettaglio delle attività".
2. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio unico comunale associato opera per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, svolgendo sia le funzioni amministrative istruttorie che quelle

decisorie dei Comuni medesimi, agendo e adottando i provvedimenti finali come organo dei Comuni convenzionati territorialmente competenti.

Art. 9

(Modalità organizzative dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato è, a sua volta, articolato nei seguenti ambiti di operatività:
 - a. Edilizia privata e pianificazione territoriale;
 - b. Edilizia pubblica, lavori e contratti (ivi comprese le acquisizioni di lavori e servizi di competenza);
 - c. Manutenzione e patrimonio.
2. Tutte le attività ricomprese negli ambiti di operatività di cui al comma 1 sono svolte sia presso la sede principale che presso le sedi distaccate.
3. La responsabilità dei singoli uffici o settori di cui al comma 2 del presente articolo, può essere affidata a singoli responsabili.
4. La distribuzione di compiti e adempimenti tra sede principale e distaccata/e è effettuata dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.
5. Nell'espletamento dei compiti assegnati e degli adempimenti occorrenti, l'Ufficio unico comunale associato segue criteri di equità e parità, dando sola precedenza a quanto prescritto dalla legge, dai regolamenti applicabili all'attività svolta o dalla Conferenza dei Sindaci, qualora possibile.
6. I Comuni convenzionati possono ulteriormente regolamentare in dettaglio l'attività dell'Ufficio unico comunale associato previa adozione di apposito regolamento, come previsto dall'art. 9 della convenzione quadro, e previa deliberazione favorevole di tutti i Comuni, i quali avranno in onere di adeguare al medesimo le proprie particolari disposizioni regolamentari.
7. Qualora adottato il regolamento di funzionamento costituirà allegato, ad ogni effetto, della presente convenzione.

Art. 10

(La responsabilità dell'Ufficio)

1. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato è nominato dal Sindaco del Comune capofila, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della convenzione quadro.
2. Fatte salve le ipotesi di legge, nelle medesime modalità di cui sopra si provvede alla sostituzione (in ipotesi di impedimento o assenza) del responsabile già nominato, nonché alla sua revoca.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato svolge i compiti e le funzioni affidategli e, comunque, quelli indicati dall'art. 25 della convenzione quadro.

4. I provvedimenti adottati dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato sono atti della gestione associata con effetti per tutti i singoli Comuni convenzionati e devono essere chiaramente riferibili al Comune per il quale producono effetti.
5. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato si rapporta con la Conferenza dei Sindaci e con i Sindaci dei singoli Comuni convenzionati ed assicura la sua presenza presso i singoli Comuni secondo modalità e orari definiti d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.
6. Le prestazioni lavorative sono articolate e organizzate in maniera da assicurare il corretto funzionamento di ogni Comune convenzionato.

Art. 11

(Standard di servizio)

1. L'Ufficio unico comunale associato adotta standard minimi di servizio da assicurare a tutti i Comuni convenzionati con riferimento a:
 - orari di apertura al pubblico;
 - tempistica di rilascio dei provvedimenti di competenza;
 - accesso ai servizi attraverso piattaforme informatiche;
 - appuntamenti presso la sede e le sedi distaccate;
 - numero di pratiche complessivamente evase in rapporto a quelle in carico.
2. La Conferenza dei Sindaci, entro 120 giorni dalla nomina del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato approva gli standard minimi su proposta dello stesso, tenuto conto degli standard storici dei singoli uffici comunali.
3. E' in onere dell'Ufficio unico comunale associato di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate secondo principi di efficienza, efficacia, integrità, competenza, responsabilità e trasparenza, attraverso anche la predisposizione di appositi piani e programmi.

Art. 12

(Verifica degli standard di servizio e loro miglioramento)

1. Gli standard di servizio sono verificati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base di apposita relazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Gli standard di servizio sono valutati secondo i seguenti parametri:
 - attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi;
 - miglioramento dell'organizzazione e delle competenze;
 - efficienza nell'impiego delle risorse e ottimizzazione delle tempistiche dei procedimenti.

CAPO III

- Disciplina del personale e dei beni e regolamentazione dei rapporti finanziari -

Art. 13

(Dotazione di personale)

1. La dotazione di personale dell'Ufficio unico comunale associato è costituita dagli addetti degli uffici dei singoli Comuni convenzionati.
2. I Comuni distaccano temporaneamente, e per tutta la durata della presente convenzione, presso il Comune capofila, nel rispetto delle vigenti condizioni contrattuali, il personale addetto, alle funzioni e ai servizi oggetto della presente convenzione.
3. Eventuali variazioni alla dotazione di personale, che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione o delle attività, l'ottemperanza delle normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato di concerto con il segretario, e, qualora occorra, adottate o recepite nei modi e forme di legge dai singoli Comuni convenzionati.
4. Si applica al personale addetto all'Ufficio unico comunale associato il regolamento organizzativo del Comune capofila.
5. La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio unico comunale associato viene effettuata dal segretario, previa individuazione di modalità di valutazione omogenee.
6. In sede di definizione del contratto individuale, oltre alla sede principale, possono essere individuate non più di due sedi di lavoro distaccate.
7. Per ogni altro aspetto si fa espresso riferimento all'art. 14 della convenzione quadro.

Art. 14

(Copertura assicurativa)

1. E' a carico della convenzione l'onere di adeguata copertura assicurativa di ogni rischio derivante dall'attività dell'Ufficio unico comunale associato, compreso quella relativa ai rischi derivanti dal personale per l'obbligo di recarsi, in caso di necessità, presso uno degli altri Comuni.

Art. 15

(Dotazione di beni e servizi)

1. Beni e contratti di qualsiasi tipo, acquisiti dai singoli Comuni convenzionati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà/titolarità dei medesimi e sono assegnati all'Ufficio unico comunale associato per tutti gli usi previsti dalla gestione associata. I medesimi risultano da appositi inventari.

2. I beni e i contratti, di cui al precedente comma 1, allo scioglimento del rapporto convenzionato, torneranno nella disponibilità del Comune originariamente proprietario/titolare.
3. L'acquisizione di ulteriori beni e servizi, di competenza del Comune capofila, è disposta previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, qualora occorrente.
4. Il valore dei beni e dei servizi acquistati in corso di validità della presente convenzione è attribuito ai Comuni convenzionati secondo le quote di ripartizione delle spese.
5. In ipotesi di acquisizione di beni e servizi, i Comuni convenzionati procederanno al rimborso della quota loro spettante entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contabile.
6. Ricorrendo l'ipotesi per cui per motivi gestionali e/o di carattere contabile il Comune capofila non possa procedere direttamente all'acquisizione di beni o servizi, la medesima potrà essere delegata ad uno degli altri Comuni convenzionati, fatta salva la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di ripartizione della presente convenzione.
7. L'acquisizione di beni e/o servizi potrà comunque essere effettuata, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, che ne indica le condizioni di utilizzo, in intero o esclusivo onere economico di uno solo dei Comuni convenzionati, che, in tal caso, ne rimane l'unico proprietario.
8. La custodia e la gestione dei beni a disposizione dell'Ufficio unico comunale associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Nell'ipotesi di sedi distaccate, la custodia è affidata al Comune territorialmente competente.

Art. 16

(Sistemi informatici)

1. I Comuni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione a:
 - uniformare i rispettivi programmi informatici, anche per la gestione delle pratiche edilizie;
 - dotarsi di idonea rete intranet;
 - implementare il sistema territoriale regionale (SCT);
 - condividere le rispettive banche dati, fatte salve espresse e particolari limitazioni di legge.

Art. 17

(Costi a carico della gestione associata)

1. Il costo complessivo annuo del funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato comprende la spesa relativa al personale, ogni costo relativo al funzionamento dell'Ufficio (sia esso generale o particolare) o strumentale al funzionamento del medesimo, sia esso indispensabile o anche solo opportuno e, in generale, ogni onere economico direttamente o indirettamente funzionale connesso al suo funzionamento.
2. Compete al Comune capofila prevedere, con le modalità e i tempi previsti dagli artt. 17 e 18 della convenzione quadro, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione

amministrativa e contabile dell'Ufficio unico comunale associato, dandone comunicazione agli altri Comuni convenzionati, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto dettagliato ed il conguaglio delle stesse.

3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, predispone lo schema preventivo degli oneri economici di funzionamento e, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di imputazione, predispone il relativo consuntivo).

Art. 18

(Criteri di riparto)

1. Costi e oneri direttamente e indirettamente connessi alla gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione sono sostenuti dai Comuni convenzionati e ripartiti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, secondo un criterio di imputazione territoriale dell'attività svolta.
2. Le spese per gli investimenti, le spese di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei singoli Comuni convenzionati e i contratti di finanziamento in essere, fatto salvo quanto disposto dalla presente convenzione, restano a carico dei singoli Comuni.
3. I Comuni convenzionati non capofila provvedono con cadenza trimestrale al versamento della quota di loro competenza dei costi di funzionamento.
4. In caso di ritardo del versamento, si applicano gli interessi di legge per i primi 30 giorni di ritardo e quelli di mora a decorrere dal secondo mese di inadempienza.
5. La destinazione di eventuali entrate derivanti dai finanziamenti pubblici finalizzati al funzionamento della funzione associata è determinata dalla Conferenza dei Sindaci.
6. I proventi degli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia della presente convenzione sono versati alla tesoreria del Comune competente.

CAPO IV

- Governo della gestione associata -

Art. 19

(Collaborazione tra Comuni convenzionati)

1. I Comuni convenzionati, anche con le proprie strutture in esclusiva disponibilità, assicurano la collaborazione all'Ufficio unico comunale associato per tutte le attività funzionali alla gestione delle attività affidategli.

Art. 20

(Attività di indirizzo e programmazione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. La Conferenza dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, approva il piano annuale delle attività dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Il piano annuale delle attività prevede:
 - gli obiettivi da conseguire;
 - gli interventi e le attività da attuare e le relative priorità;
 - il fabbisogno di beni, servizi e lavori e le relative priorità;
 - i relativi costi.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato convoca gli addetti dell'Ufficio unico comunale associato, ogni qual volta lo ritenga opportuno, per concordare e pianificare il programma di lavoro, anche al fine di garantire un equilibrato funzionamento dell'attività associata.

Art. 21

(Gestione delle eventuali controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni convenzionati, qualora occorra, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In ipotesi di controversie, l'istanza di composizione bonaria presso la Conferenza dei Sindaci dovrà essere attivata immediatamente e comunque non oltre 5 giorni, mediante comunicazione con posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora la composizione bonaria non sia raggiunta entro i successivi 15 giorni, si darà corso ai rimedi di legge.

CAPO V

- Modifiche del rapporto associato -

Art. 22

(Modifiche del rapporto e rinnovo della convenzione)

1. Ogni modifica o integrazione che si renda necessario apportare prima della scadenza della convenzione deve essere approvata dai singoli Comuni convenzionati, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
2. La presente convenzione può essere rinnovata mediante atto espresso di ciascun Comune convenzionato; la medesima si intenderà comunque rinnovata e/o prorogata in ipotesi di rinnovo e/o proroga della convenzione quadro.

Art. 23

(Recesso e risoluzione consensuale)

1. Recesso e revoca della presente convenzione possono essere esercitati nei modi, forme e termini di cui agli artt. 11 e 12 della convenzione quadro, esclusivamente qualora un Comune addivenga preliminarmente al recesso e/o alla risoluzione consensuale della convenzione quadro.

CAPO VI

- Disposizioni finali e transitorie –

Art. 24

(Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. I Comuni convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della presente convenzione.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ufficio unico comunale associato provvede:
 - allo studio e l'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei singoli Comuni convenzionati;
 - all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi;
 - all'utilizzo di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
 - allo scambio di informazioni ed esperienze professionali.
3. I Comuni convenzionati si impegnano, entro il termine del secondo anno solare decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di

organizzazione, al fine di armonizzarli ai principi e alle finalità della gestione associata, sulla base delle proposte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci stabilisce termini e modi della predisposizione dello schema preventivo degli oneri economici dell'Ufficio unico comunale associato per il 2016.
2. I Comuni convenzionati, ciascuno per propria competenza, provvedono al conseguente adeguamento dei propri bilanci qualora occorra.
3. Sino alla completa attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale n. 6/2014, l'Ufficio unico comunale associato, per quanto di competenza, può fornire ai Comuni convenzionati il supporto occorrente per la gestione delle relative attività.

Art. 26

(Disposizioni di rinvio)

4. Per tutto quanto non previsto dal presente testo si fa espresso rinvio:
 - alla convenzione quadro tra i Comuni interessati;
 - alla l.r. 6/2014 e s.m.i. ed alla sua disciplina applicativa e/o regolamentare qualora applicabile;
 - alla normativa statale e della Regione autonoma Valle d'Aosta in quanto applicabile.

Art. 27

(Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 28

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Comune capofila è responsabile del trattamento dati personali ex d. lgs 196/2003 per quanto di competenza delle funzioni e dei servizi svolti dall'Ufficio unico comunale associato.

Letto, confermato, e sottoscritto.

....., il _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

**SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA I COMUNI DI ANTEY-SAINT-ANDRE', DI LA
MAGDELEINE E DI TORGNON PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, DA SVOLGERSI
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO COMUNALE ASSOCIATO**

TRA

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in persona del Sindaco, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Premesso che

- la legge regionale 5 agosto 2014 n. 6 ha introdotto una nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e, all'art. 19, ha stabilito che i Comuni esercitano obbligatoriamente, in ambito sovracomunale, le funzioni e i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:
 - a) Organizzazione generale del Comune, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
 - b) Gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
 - c) Edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
 - d) Polizia locale;
 - e) Biblioteche;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 193 del 13 febbraio 2015, ha individuato gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato rispetto a quelli previsti dall'art. 104, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54;
- i Comuni di _____, di _____ e di _____, mediante sottoscrizione della convenzione quadro del _____ (di seguito convenzione quadro), secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della l.r. 6/2014, hanno convenuto l'esercizio in forma associata, mediante costituzione di Uffici unici comunali associati, delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere nell'ambito territoriale ottimale individuato nei Comuni di _____, di _____ e di _____, come risulta dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. _____ del _____, n. _____ del _____ e n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I

- Disposizioni generali -

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale, di cui all'art. 19, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6, mediante l'istituzione di un Ufficio unico comunale associato.
2. I Comuni convenzionati si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni e i servizi indicati nel comma precedente, per raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 della convenzione quadro di cui alle premesse.
3. L'Ufficio unico comunale associato provvede ad assicurare, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, così come meglio indicato nel successivo art. 4, l'assolvimento dei compiti demandati dai Comuni, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 3

(Obiettivi, finalità e principi)

1. Obiettivi, finalità e principi della presente convenzione sono quelli indicati negli artt. 3 e 4 della convenzione quadro di cui alle premesse.

Art. 4

(Ambito della convenzione)

1. L'ambito della convenzione coincide con quello di competenza dei Comuni convenzionati.

Art. 5

(Decorrenza e durata della convenzione, tempi di trasferimento delle funzioni)

1. Decorrenza e durata della presente convenzione sono regolate dall'art. 10, comma 3, della convenzione quadro.
2. Le funzioni di cui alla presente convenzione verranno trasferite all'Ufficio unico comunale associato entro 7 giorni dalla sottoscrizione della medesima con le modalità definite dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, di concerto con il Segretario.

CAPO II

- Funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato -

Art. 6

(Istituzione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. I Comuni esercitano in forma associata le funzioni oggetto della presente convenzione istituendo l'Ufficio unico comunale associato.

Art. 7

(Sede/i dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato ha sede presso il Comune di Antey-Saint-André.
2. Sono altresì istituite le seguenti sedi distaccate presso il Comune di La Magdeleine ed il Comune di Torgnon.
3. Giorni e orari di apertura al pubblico sono individuati dal Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci.
4. Presso ogni Comune sono garantite le relazioni con il pubblico su appuntamento e secondo modalità condivise dal responsabile dell'Ufficio con la Conferenza dei Sindaci.
5. L'ufficio unico comunale associato garantisce la reperibilità telefonica nella fascia oraria di copertura del servizio.

Art. 8

(Funzioni dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'Ufficio unico comunale associato gestisce le funzioni e i in materia di polizia locale, di cui all'art. 19, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, secondo quanto più dettagliatamente indicato nell'allegato "Dettaglio delle attività".
2. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio unico comunale associato opera per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, svolgendo sia le funzioni amministrative istruttorie che quelle

decisorie dei Comuni medesimi, agendo e adottando i provvedimenti finali come organo dei Comuni convenzionati territorialmente competenti.

Art. 9

(Modalità organizzative dell'Ufficio unico comunale associato)

1. L'orario di servizio dovrà garantire il presidio del territorio, la presenza presso le sedi e la gestione amministrativa delle pratiche di competenza.
2. Per le funzioni e le attività specifiche del territorio dei singoli Comuni convenzionati, il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato e i suoi agenti rispondono direttamente al Sindaco territorialmente competente.
3. Nell'espletamento dei compiti assegnati e degli adempimenti occorrenti, l'Ufficio unico comunale associato segue criteri di equità e parità, dando sola precedenza a quanto prescritto dalla legge, dai regolamenti applicabili all'attività svolta o dalla Conferenza dei Sindaci, qualora possibile.
4. Atti e accertamenti relativi alla polizia locale gestiti dall'Ufficio unico comunale associato sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune convenzionato a cui territorialmente si riferiscono.
5. Presso ogni Comune convenzionato sono nominati degli agenti e dei sub-agenti contabili.
6. Presso la sede dell'Ufficio unico comunale associato e presso ogni sede distaccata, è predisposto un apposito locale per la custodia degli armamenti in dotazione secondo le vigenti disposizioni.
7. I Comuni convenzionati possono ulteriormente regolamentare in dettaglio l'attività dell'Ufficio unico comunale associato previa adozione di apposito regolamento, come previsto dall'art. 9 della convenzione quadro, e previa deliberazione favorevole di tutti i Comuni, i quali avranno in onere di adeguare al medesimo le proprie particolari disposizioni regolamentari.
8. Qualora adottato il regolamento di funzionamento costituirà allegato, ad ogni effetto, della presente convenzione.

Art. 10

(La responsabilità dell'Ufficio unico comunale associato)

1. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato è nominato dal Sindaco del Comune capofila, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della convenzione quadro.
2. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato è il segretario nel rispetto della normativa di settore.
3. Fatte salve le ipotesi di legge, nelle medesime modalità di cui sopra, si provvede alla sostituzione (in ipotesi di impedimento o assenza) del responsabile già nominato, nonché alla sua revoca.
4. Può essere nominato un vice responsabile che sostituisce il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato qualora occorra e che assicura, il supporto al responsabile dell'Ufficio per la gestione delle attività di competenza.

5. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato svolge i compiti e le funzioni affidategli e, comunque, quelli indicati dall'art. 25 della convenzione quadro.
6. I provvedimenti adottati dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato sono atti della gestione associata con effetti per tutti i singoli Comuni convenzionati e devono essere chiaramente riferibili al Comune per il quale producono effetti.
7. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato si rapporta con la Conferenza dei Sindaci e con i Sindaci dei singoli Comuni convenzionati ed assicura la sua presenza presso i singoli Comuni secondo modalità e orari definiti d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.
8. Le prestazioni lavorative sono articolate e organizzate in maniera da assicurare sul territorio di ogni Comune convenzionato la qualità del servizio, migliore possibile, con le risorse disponibili.

Art. 11

(Standard di servizio)

1. L'Ufficio unico comunale associato adotta standard minimi di servizio da assicurare a tutti i Comuni convenzionati con riferimento a:
 - presidio del territorio;
 - accertamenti e sopralluoghi;
 - tempistica di rilascio dei provvedimenti di competenza;
 - numero di pratiche complessivamente evase in rapporto a quelle in carico.
2. La Conferenza dei Sindaci, entro 120 giorni dalla nomina del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato approva gli standard minimi su proposta dello stesso, tenuto conto degli standard storici dei singoli uffici comunali.
3. E' in onere dell'Ufficio unico comunale associato di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate secondo principi di efficienza, efficacia, integrità, competenza, responsabilità e trasparenza, attraverso anche la predisposizione di appositi piani e programmi.

Art. 12

(Verifica degli standard di servizio e loro miglioramento)

1. Gli standard di servizio sono verificati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base di apposita relazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Gli standard di servizio sono valutati secondo i seguenti parametri:
 - attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi;
 - miglioramento dell'organizzazione e delle competenze;
 - efficienza nell'impiego delle risorse e ottimizzazione delle tempistiche dei procedimenti.

CAPO III

- Disciplina del personale e dei beni e regolamentazione dei rapporti finanziari -

Art. 13

(Dotazione di personale)

1. La dotazione di personale dell'Ufficio unico comunale associato è costituita dagli addetti degli uffici dei singoli Comuni convenzionati.
2. I Comuni distaccano temporaneamente, e per tutta la durata della presente convenzione, presso il Comune capofila, nel rispetto delle vigenti condizioni contrattuali, il personale addetto alle funzioni e ai servizi oggetto della presente convenzione.
3. Eventuali variazioni alla dotazione di personale, che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione o delle attività, l'ottemperanza delle normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del segretario, e, qualora occorra, adottate o recepite nei modi e forme di legge dai singoli Comuni convenzionati.
4. Si applica al personale addetto all'Ufficio unico comunale associato il regolamento organizzativo del Comune capofila.
5. La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio unico comunale associato viene effettuata dal segretario, previa individuazione di modalità di valutazione omogenee.
6. In sede di definizione del contratto individuale, oltre alla sede principale, possono essere individuate non più di due sedi di lavoro distaccate.
7. Per ogni altro aspetto si fa espresso riferimento all'art. 14 della convenzione quadro.

Art. 14

(Copertura assicurativa)

1. E' a carico della convenzione l'onere di adeguata copertura assicurativa di ogni rischio derivante dall'attività dell'Ufficio unico comunale associato, compreso quella relativa ai rischi derivanti dal personale per l'obbligo di recarsi, in caso di necessità, presso uno degli altri Comuni.

Art. 15

(Dotazione strumentale)

1. Beni e contratti di qualsiasi tipo, acquisiti dai singoli Comuni convenzionati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà/titolarità dei medesimi e sono assegnati all'Ufficio unico comunale associato per tutti gli usi previsti dalla gestione associata, gratuitamente. I medesimi risultano da appositi inventari allegati alla presente convenzione.

2. I beni e i contratti, di cui al precedente comma 1, allo scioglimento del rapporto convenzionato, torneranno nella disponibilità del Comune originariamente proprietario/titolare.
3. L'acquisizione di ulteriori beni e servizi, di competenza del Comune capofila, è disposta dal responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, qualora occorrente.
4. I Comuni convenzionati provvederanno ad uniformare e razionalizzare la dotazione dell'Ufficio unico comunale associato (divise, casermaggio, dispositivi di sicurezza, veicoli, hardware, armamenti, ...), entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
5. Il valore dei beni e dei servizi acquistati in corso di validità della presente convenzione è attribuito ai Comuni convenzionati secondo le quote di ripartizione delle spese.
6. In ipotesi di acquisizione di beni e servizi, i Comuni convenzionati procederanno al rimborso della quota loro spettante entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contabile.
7. Ricorrendo l'ipotesi per cui per motivi gestionali e/o di carattere contabile il Comune capofila non possa procedere direttamente all'acquisizione di beni o servizi, la medesima potrà essere delegata ad uno degli altri Comuni convenzionati, fatta salva la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di ripartizione della presente convenzione.
8. L'acquisizione di beni e/o servizi potrà comunque essere effettuata, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, che ne indica le condizioni di utilizzo, in intero o esclusivo onere economico di uno solo dei Comuni convenzionati, che, in tal caso, ne rimane l'unico proprietario.
9. La custodia e la gestione dei beni a disposizione dell'Ufficio unico comunale associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Nell'ipotesi di sedi distaccate, la custodia è affidata al Comune territorialmente competente.

Art. 16

(Sistemi informatici)

1. I Comuni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione a:
 - uniformare i rispettivi programmi informatici;
 - dotarsi di idonea rete intranet;
 - condividere le rispettive banche dati, fatte salve espresse e particolari limitazioni di legge.

Art. 17

(Costi a carico della gestione associata)

1. Il costo complessivo annuo del funzionamento dell'Ufficio unico comunale associato comprende la spesa relativa al personale, ogni costo relativo al funzionamento dell'Ufficio (sia esso generale o particolare) o strumentale al funzionamento del medesimo, sia esso indispensabile o anche solo opportuno e, in generale, ogni onere economico direttamente o indirettamente funzionale connesso al suo funzionamento.
2. Compete al Comune capofila prevedere, con le modalità e i tempi previsti dagli artt. 17 e 18 della convenzione quadro, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio unico comunale associato, dandone comunicazione agli altri Comuni convenzionati, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto dettagliato ed il conguaglio delle stesse.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, predispose lo schema preventivo degli oneri economici di funzionamento e, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di imputazione, predispose il relativo consuntivo.

Art. 18

(Criteri di riparto)

1. Costi e oneri direttamente e indirettamente connessi alla gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione sono sostenuti dai Comuni convenzionati e ripartiti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, secondo un criterio strettamente territoriale di imputazione dell'attività.
2. Le spese per gli investimenti, le spese di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei singoli Comuni convenzionati e i contratti di finanziamento in essere, fatto salvo quanto disposto dalla presente convenzione, restano a carico dei singoli Comuni.
3. I Comuni convenzionati non capofila provvedono con cadenza trimestrale al versamento della quota di loro competenza dei costi di funzionamento.
4. In caso di ritardo del versamento, si applicano gli interessi di legge per i primi 30 giorni di ritardo a decorrere dal secondo mese di inadempienza.
5. La destinazione di eventuali entrate derivanti dai finanziamenti pubblici finalizzati al funzionamento della funzione associata è determinata dalla Conferenza dei Sindaci.
6. I proventi degli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia della presente convenzione, ivi compresi gli importi relativi alle sanzioni irrogate, comprese quelle conseguenti alle infrazioni del Codice della Strada, sono versati alla tesoreria del Comune competente.

CAPO IV

- Governo della gestione associata -

Art. 19

(Collaborazione tra Comuni convenzionati)

1. I Comuni convenzionati, anche con le proprie strutture in esclusiva disponibilità, assicurano la collaborazione all'Ufficio unico comunale associato per tutte le attività funzionali alla gestione delle attività affidategli.

Art. 20

(Attività di indirizzo e programmazione dell'Ufficio unico comunale associato)

1. La Conferenza dei Sindaci, su proposta del responsabile dell'Ufficio unico comunale associato, approva il piano annuale delle attività dell'Ufficio unico comunale associato.
2. Il piano annuale delle attività prevede:
 - gli obiettivi da conseguire;
 - gli interventi e le attività da attuare e le relative priorità;
 - il fabbisogno di beni, servizi e lavori e le relative priorità;
 - i relativi costi.
3. Il responsabile dell'Ufficio unico comunale associato convoca gli agenti dell'Ufficio unico comunale associato, ogni qual volta lo ritenga opportuno, per concordare e pianificare il programma di lavoro, anche al fine di garantire un equilibrato funzionamento dell'attività associata.

Art. 21

(Gestione delle eventuali controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni convenzionati, qualora occorra, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In ipotesi di controversie, l'istanza di composizione bonaria presso la Conferenza dei Sindaci dovrà essere attivata immediatamente e comunque non oltre 5 giorni, mediante comunicazione con posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora la composizione bonaria non sia raggiunta entro i successivi 15 giorni, si darà corso ai rimedi di legge.

CAPO V

- Modifiche del rapporto associato -

Art. 22

(Modifiche del rapporto e rinnovo della convenzione)

1. Ogni modifica o integrazione che si renda necessario apportare prima della scadenza della convenzione deve essere approvata dai singoli Comuni convenzionati, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
2. La presente convenzione può essere rinnovata mediante atto espresso di ciascun Comune convenzionato; la medesima si intenderà comunque rinnovata e/o prorogata in ipotesi di rinnovo e/o proroga della convenzione quadro.

Art. 23

(Recesso e risoluzione consensuale)

1. Recesso e revoca della presente convenzione possono essere esercitati nei modi, forme e termini di cui agli artt. 11 e 12 della convenzione quadro, esclusivamente qualora un Comune addivenga preliminarmente al recesso e/o alla risoluzione consensuale della convenzione quadro.

CAPO VI

- Disposizioni finali e transitorie –

Art. 24

(Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. I Comuni convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della presente convenzione.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ufficio unico comunale associato provvede:
 - allo studio e l'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei singoli Comuni convenzionati;
 - all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi;
 - all'utilizzo di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
 - allo scambio di informazioni ed esperienze professionali.
3. I Comuni convenzionati si impegnano, entro il termine del secondo anno solare decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di

organizzazione, al fine di armonizzarli ai principi e alle finalità della gestione associata, sulla base delle proposte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci stabilisce termini e modi della predisposizione dello schema preventivo degli oneri economici dell'Ufficio unico comunale associato per il 2016.
2. I Comuni convenzionati, ciascuno per propria competenza, provvedono al conseguente adeguamento dei propri bilanci qualora occorra.
3. Sino alla completa attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale n. 6/2014, l'Ufficio unico comunale associato, per quanto di competenza, può fornire ai Comuni convenzionati il supporto occorrente per la gestione delle relative attività.

Art. 26

(Disposizioni di rinvio)

4. Per tutto quanto non previsto dal presente testo si fa espresso rinvio:
 - alla convenzione quadro tra i Comuni interessati;
 - alla l.r. 6/2014 e s.m.i. ed alla sua disciplina applicativa e/o regolamentare qualora applicabile;
 - alla normativa statale e della Regione autonoma Valle d'Aosta in quanto applicabile.

Art. 27

(Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 28

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Comune capofila è responsabile del trattamento dati personali ex d. lgs 196/2003 per quanto di competenza delle funzioni e dei servizi svolti dall'Ufficio unico comunale associato.

Letto, confermato, e sottoscritto.

....., il _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

(documento firmato digitalmente)

(La Firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)


Pubblicato dal 27-04-2016 al 12-05-2016



Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27-04-2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'


Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ


Il Sindaco
f.to Daniel PERRIN